

Buoni acquisto: chiarimenti sull'eventuale presentazione dell'esterometro

L'acquisto di **buoni multiuso** da soggetti non residenti in Italia non deve confluire nel c.d. "esterometro", trattandosi di un acquisto che non configura né una cessione di beni né una prestazione di servizi.

L'interessante chiarimento è stato formulato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 579 del 30 novembre.

Il caso riguarda una società che, operando nel settore del **welfare aziendale**, è solita effettuare acquisti qualificabili come buoni corrispettivo "multiuso", ai sensi dell'art. 6-*quater* del Dpr 633/72.

Per gli acquisti da fornitori esteri, si poneva il dubbio relativo agli obblighi di presentazione del c.d. "esterometro", previsti dall'art. 1 comma 3-*bis* del Dlgs. 127/2015, per le operazioni che intercorrono con soggetti non stabiliti in Italia (in via complementare agli obblighi di fatturazione elettronica per i soggetti ivi stabiliti).

Per costante prassi dell'Agenzia delle Entrate (da ultimo, circolare n. 26/2022), ai fini dell'**obbligo comunicativo**, "non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale".

Rispetto a questa affermazione, con la risposta a interpello, viene fornita un'ulteriore precisazione.

L'Agenzia delle Entrate, opportunamente, specifica che "seppure l'assenza di rilevanza territoriale dell'operazione non costituisca elemento escludente ai fini dell'esterometro" (salvo si tratti di acquisti di importo pari o inferiore a

5.000 euro, a seguito delle modifiche del Dl 73/2022), una **“operazione”** deve comunque sussistere.

Nella fattispecie oggetto dell'interpello, ciò non si verifica.

La disciplina dei buoni corrispettivo **“multiuso”**, difatti, prevede l'esclusione da Iva sino al momento in cui il buono è accettato in contropartita di una cessione di beni o di una prestazioni di servizi.

Come dispone l'art. 6-*quater* comma 2 del Dpr 633/72, in conformità alla direttiva 2016/1065/Ue, **“ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione”**.

Non si verte, dunque, in presenza di una cessione di beni o di una prestazione di servizi (il cui cessionario o committente sia un soggetto passivo d'imposta residente o stabilito in Italia).

Il **mero trasferimento** (acquisto, nel caso di specie) del buono **“multiuso”** non ha rilevanza ai fini Iva, al pari di una cessione di denaro o di crediti in denaro ex art. 2 comma 3 lett. a) del Dpr 633/72.

Conclusioni opposte nel caso del trasferimento di buoni monouso

A conclusioni del tutto opposte si dovrebbe, invece, giungere nel caso del trasferimento di buoni **“monouso”**.

Ogni trasferimento di un buono **“monouso”** precedente la cessione dei beni o la prestazione di servizi cui il buono dà diritto costituisce, comunque, effettuazione di detta cessione o prestazione. Pertanto, nel caso dei buoni monouso, l'Iva

diviene esigibile sia all'atto dell'emissione del buono, sia all'atto dei successivi trasferimenti.

Questo comporterebbe, per gli acquisti effettuati presso fornitori non stabiliti in Italia, l'obbligo di presentazione dell'**esterometro**, ferma restando l'esclusione prevista per le cessioni o prestazioni di importo non superiore a 5.000 euro prive di rilevanza territoriale ai fini Iva in Italia (artt. 7-7-*octies* del Dpr 633/72), a seconda del luogo di ubicazione del bene o della natura del servizio ricevuto.

(MF/ms)